

N. 00361/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00716/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2013, proposto da: H3g Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Salomone, Giuseppe Avvisati e Nicola Irti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Avvisati in Latina, viale Petrarca n.15;

contro

Comune di Minturno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Malinconico, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Latina, via Farini, 4;

nei confronti di

Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Francesco Sparagna, Gina Sparagna, Lina Sparagna, Nicola Sparagna,

Maria De Santis, Giuseppe Treglia, Giuseppe Treglia, Fortunato Ruggieri, Ferdinando Corrente, Elisabetta Treglia, Maria Grazia Lepone, Maria Federico, Anna Cupo, Giuseppe Simone, Giuseppe Conte, Colomba Conte, Alberto Falso, Rosa Masone, Annita Giovanna Vellucci e Rosa Scipione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea e Francesco Sparagna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Vasaturo in Latina, via Carturan 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n.25196 datata 28 giugno 2013 emessa dal Servizio Urbanistica del Comune di Minturno di diniego alla richiesta di autorizzazione relativa ad un impianto di comunicazione per la telefonia mobile; della delibera di C.C. n.6/2013 e la nota prot. n.1281/2013. Risarcimento del danno. Intervento ad opponendum per n.20 nominativi con altresì richiesta incidentale avverso il silenzio assenso eventualmente formatosi su istanza presentata dalla parte ricorrente il 5 giugno 2012 prot. n.23279.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Minturno;

Visto l'atto di intervento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti apprezzabili profili di fondatezza in quanto: a) le censure proposte contro il regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per la telefonia cellulare appaiono fondate nella parte in cui denunciano che i divieti introdotti sono preordinati a finalità di protezione della salute umana piuttosto che all'esigenza di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) la qualificazione dell'area scelta dal punto di vista urbanistico appare irrilevante dato che gli impianti del tipo in contestazione, costituendo opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati in qualsiasi zona comunale (sono cioè compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica); non risulta dimostrato d'altra parte che esista sull'area un vincolo di inedificabilità assoluta; c) il diniego non può essere giustificato in base all'esistenza del vincolo paesaggistico dato che l'autorità preposta alla gestione di tale vincolo ha rilasciato la necessaria autorizzazione (e le disposizioni che introducono ulteriori limitazioni al riguardo recate dal regolamento comunale appaiono di dubbia legittimità; d) in ordine all'insistenza nell'area oggetto di intervento di condutture idriche e/o fognarie, il comune, pur avendone avuto la possibilità, non ha fornito alcuna certezza al riguardo e nemmeno risulta aver eseguito un rilievo in loco per acclarare in modo conclusivo se e in qual misura l'impianto della ricorrente interferisca con le condutture in questione; né gli intervenienti hanno a loro volta fornito elementi persuasivi a dimostrazione di questo assunto;

Ritenuto in ordine alle spese del giudizio cautelare di disporre la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di

Latina, accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Fissa la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 5 giugno 2014;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)